



Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia

*Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. / in data 00/00/2014*

Anno 2014

INDICE

TITOLO I – OGGETTO	3
ARTICOLO 1 OGGETTO	3
TITOLO II - SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	3
ARTICOLO 2 FINALITÀ	3
ARTICOLO 3 TIPOLOGIE DEI SERVIZI	4
ARTICOLO 4 PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE	4
TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI	5
ARTICOLO 5 SVILUPPO	5
ARTICOLO 6 FORME DI GESTIONE	5
ARTICOLO 7 RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI	6
ARTICOLO 8 CONVENZIONI	6
ARTICOLO 9 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ	6
TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	7
ARTICOLO 10 IMMAGINE DEI SERVIZI EDUCATIVI	7
ARTICOLO 11 INFORMAZIONE SUI SERVIZI EDUCATIVI	7
ARTICOLO 12 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	7
TITOLO V - ISCRIZIONE, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE	8
ARTICOLO 13 DESTINATARI DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 14 BANDI PUBBLICI E DOMANDE D’ISCRIZIONE	8
ARTICOLO 15 GRADUATORIE DI ACCESSO	9
ARTICOLO 16 FREQUENZA	9
ARTICOLO 17 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE	10
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	11
ARTICOLO 18 DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO	11
ARTICOLO 19 DIREZIONE COMUNALE	11
ARTICOLO 20 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	12

ARTICOLO 21 FORMAZIONE PERMANENTE	13
ARTICOLO 22 REFEZIONE	13
ARTICOLO 23 RACCORDO CON L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	13
TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO	13
ARTICOLO 24 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	13
ARTICOLO 25 ACCREDITAMENTO	15
ARTICOLO 26 VIGILANZA E SANZIONI	16
ARTICOLO 27 DIRITTO ALLA PRIVACY	17
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	18
ARTICOLO 28 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	18
ARTICOLO 29 ABROGAZIONI	19
ARTICOLO 30 ENTRATA IN VIGORE	19

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I - OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento rappresenta il documento di riferimento fondamentale per i servizi educativi per la prima infanzia, per i quali il testo assume una rilevanza giuridica vincolante e prescrittiva per ogni scelta gestionale e amministrativa, stabilisce criteri-guida per i successivi atti applicativi ed evidenzia i principi fondanti del progetto educativo.

TITOLO II - SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 2

Finalità

1. L'educazione e la cura della prima infanzia costituiscono la base essenziale per il buon esito dell'apprendimento permanente, dell'integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità. I benefici conferiti da un'educazione e cura di elevata qualità sono di ampia portata: sociali, economici ed educativi. È necessario non solo enunciare principi e/o stabilire regole, ma sviluppare idee e creatività, favorire ricerca e sperimentazione, promuovere dialogo e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati in campo educativo. Solo un'educazione partecipata e di alta qualità genera una comunità educativa che garantisce i diritti dei bambini, dei genitori e degli educatori. In quest'ottica il regolamento orienta ed indica il percorso da seguire per la costruzione di un sistema di offerta pubblica qualificato di servizi educativi per la prima infanzia.

2. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono opportunità educative che favoriscono, in stretta collaborazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

3. L'educazione è un'opportunità di crescita e di emancipazione della persona e della comunità, è una risorsa per il sapere e per il convivere, è un terreno di incontro dove si pratica la libertà, la democrazia, la solidarietà e si promuove il valore della pace.

4. All'interno della pluralità delle concezioni culturali, ideali, politiche e religiose, l'educazione vive di ascolto, dialogo e partecipazione; è tesa al rispetto, alla valorizzazione delle diverse identità, competenze, conoscenze, di cui ogni singolo individuo è portatore e pertanto si qualifica come laica, aperta al confronto e alla cooperazione.

5. La partecipazione attiva dei bambini, degli educatori e dei genitori diviene valore che qualifica il progetto educativo, e si trasforma in strategia educativa. Essa genera e nutre sentimenti e cultura di solidarietà, responsabilità ed inclusione, alimenta cambiamento e dà vita a nuove culture che si confrontano con la dimensione della contemporaneità e dell'internazionalità.

6. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per l'attuazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

7. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia favoriscono collaborazioni con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari.

8. I servizi educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una cultura dell'infanzia.

9. Il perseguire tali finalità conduce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e, altresì, alla condivisione della responsabilità genitoriale (legge n. 125 del 1991- Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Articolo 3

Tipologie dei servizi

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle seguenti tipologie previste dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale della Calabria 29 marzo 2013, n. 15:

- a) il nido di infanzia, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni;
- b) il micronido, che si distingue dal nido per il numero più contenuto di bambini accolti;
- c) i servizi educativi integrativi, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare;
- d) il polo d'infanzia, che comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

2. Il Comune, in conformità alle normative nazionali e regionali di settore nonché al presente regolamento, promuove lo sviluppo e la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio.

3. Il periodo dell'anno educativo di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi comprende i mesi che vanno da settembre a luglio.

Articolo 4

Programmazione, sviluppo e organizzazione

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia comprende i servizi a titolarità pubblica e i servizi privati accreditati.

2. Il Comune assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio allo scopo di favorire la partecipazione attiva delle famiglie e delle organizzazioni presenti nel territorio.

3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si basa sulla diversificazione e qualificazione dell'offerta educativa e sul raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi, in una cornice aggiornata dell'andamento della domanda e dell'offerta.

4. Il Comune, mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, di cui al successivo titolo VII del presente regolamento, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.

5. Il Comune concorre, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia.

6. Il Comune, promuove forme di gestione associata degli interventi con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) regolamentazione generale dei servizi, ivi compreso quanto relativo ai criteri di accesso ed ai criteri generali per la determinazione della compartecipazione delle famiglie ai costi;

b) gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento e esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;

c) coordinamento dei servizi e iniziative di promozione della qualità nella rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

Titolo III - Sviluppo e gestione del sistema pubblico integrato dei servizi

Articolo 5

Sviluppo

1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina il livello di sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. In particolare stabilisce:

a) di assumere la titolarità diretta di una sola parte o di tutti i servizi appartenenti al sistema;

b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati;

c) il finanziamento da attribuire alla promozione delle qualificazioni del sistema locale dei servizi;

d) il finanziamento da attribuire alla promozione dell'immagine e dell'informazione sui servizi, secondo le modalità di cui al successivo titolo IV.

Articolo 6

Forme di gestione

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 7

Rapporti fra Comune e servizi accreditati

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali stabiliscono:

- a) la quota di posti, totale o parziale, riservata al Comune dal servizio privato accreditato;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, ottenute da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dalle linee guida del Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato;
- e) le modalità di liquidazione a carico del Comune;
- f) le modalità di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Articolo 9

Promozione della qualità

1. Il Comune dispone iniziative per promuovere la qualificazione del sistema dei servizi nei limiti degli stanziamenti così come stabilito al precedente articolo 5, comma 1, lettera c).

2. Tali iniziative sono indirizzate a:

- a) realizzare progetti di formazione rivolti a tutti gli educatori/ ausiliari impegnati nei servizi;
- b) utilizzare sistemi di valutazione della qualità;
- c) promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, lo sviluppo di modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accREDITAMENTO, con particolare riferimento agli ambiti espressamente individuati nei titoli IV, V e VI del presente regolamento.

TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 10

Immagine dei servizi educativi

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie interessate un'informazione trasparente sui servizi al fine di:
 - a) favorire l'accesso ai servizi;
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo on line, avvisi pubblici, anche tramite gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

Articolo 11

Informazione sui servizi educativi

1. Il Comune coordina la raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Articolo 12

Partecipazione delle famiglie

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia sono garantite forme di partecipazione delle famiglie e l'istituzione di organismi di partecipazione.
2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie possono esprimere, per iniziativa propria o su richiesta del Comune, pareri su vari aspetti legati al funzionamento dei servizi, avanzare proposte per lo sviluppo delle politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia, e promuovere la partecipazione attiva alla vita dei servizi per contribuire alla realizzazione del progetto educativo.
3. Gli organismi di partecipazione, autonomamente determinati ed eventualmente coordinati in organismi unitariamente riferiti anche a più servizi, prevedono comunque la presenza delle seguenti componenti:
 - a) genitori utenti, in un numero di almeno la metà dei componenti;
 - b) educatori e ausiliario;
 - c) un referente del soggetto gestore.
4. la presidenza degli organismi di partecipazione è attribuita a un genitore.

5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie è di un anno, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza al servizio.

6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

7. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V - ISCRIZIONE, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE

Articolo 13

Destinatari dei servizi

1. Nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile (art. 3, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013).

2. I bambini, in età utile, residenti nel Comune possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero stabiliti da convenzione fra Comune e strutture private accreditate.

3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ammissione di bambini residenti in altri comuni in servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è inoltre sottoposta, nel caso di servizio a titolarità pubblica o accreditato convenzionato, al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il Comune una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

4. Il diritto al posto decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza, quando nel corso del ciclo annuale di frequenza di un servizio si determina la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto nel Comune.

Articolo 14

Bandi pubblici e domande d'iscrizione

1. Il Comune titolare dell'offerta pubblica del servizio educativo provvede a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante regolari bandi pubblici.

2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

3. Le domande di iscrizione vanno compilate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni da allegare.

4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Articolo 15

Graduatorie di accesso

1. Il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso, quando il numero delle domande d'iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, supera il numero dei posti disponibili.

2. Il Comune determina la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, adottando — nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione — i criteri di seguito riportati:

- a) portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
- b) nucleo familiare in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici;
- c) nucleo familiare monoparentale;
- d) nucleo familiare con entrambi i genitori occupati;
- e) famiglie numerose.

3. Il Comune garantisce la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di mancanza di posti disponibili.

4. Il Comune elabora e aggiorna annualmente le linee guida dei punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3. Le linee guida costituiscono elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

5. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di accesso per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Articolo 16

Frequenza

1. I servizi educativi per l'infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a) incontri con le famiglie dei nuovi iscritti prima dell'inizio dell'anno educativo per la presentazione e la conoscenza reciproca al fine di condividere le regole dell'utilizzo del servizio e favorire l'inserimento del bambino;
- b) colloqui individualizzati preliminari alla frequenza;
- c) forme di inserimento accompagnate dalla presenza di un familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

2. L'organizzazione dei servizi educativi per poter realizzare e offrire tutte le opportunità educative necessita della regolare frequenza dei bambini e della collaborazione delle famiglie. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di

frequenza, mediante provvedimento del Comune; tale provvedimento, fatto salvo il caso di un nuovo procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi.

3. Nei nidi d'infanzia è previsto un incontro preliminare con i genitori dei bambini che iniziano la frequenza al nido nel successivo anno educativo entro il mese di giugno. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio dell'anno educativo. Alla famiglia è richiesto di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare durante il periodo dell'inserimento. Gli inserimenti dei bambini al servizio nido vengono effettuati, di norma, nel mese di settembre. Si effettua una seconda fase di inserimento nel mese di gennaio, se nel mese di dicembre risultano liberi alcuni posti.

4. I bambini già iscritti, che all'inizio del nuovo anno educativo non hanno i requisiti di età per accedere alla scuola dell'infanzia, continuano a frequentare il nido fino alla conclusione dell'anno educativo.

5. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Articolo 17

Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione (art. 9, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013), se e in quanto le stesse siano a carico dell'ente locale o dallo stesso sostenute nel quadro dei rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 8, non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il Comune determina, in riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero coperti da convenzione fra Comune e strutture private accreditate, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la compartecipazione in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I criteri di determinazione delle rette possono prevedere la temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza, che deve essere documentata da certificazione medica.

4. Le modalità e i termini di pagamento delle quote di compartecipazione sono stabilite ogni anno e contestualmente alla determinazione delle tariffe.

5. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento si procederà ad inviare un sollecito comprensivo dell'addebito di una sovrattassa pari al 20 per cento della somma dovuta. Avverso tale sollecito è possibile proporre ricorso in opposizione al dirigente del settore educazione entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Decorso il termine senza esito indicato nel sollecito per il pagamento si procederà al recupero coattivo, secondo l'ordinamento vigente, delle somme dovute comprensive di sovrattassa e di interessi di mora.

7. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune; tale provvedimento, fatto salvo il caso di attivazione di nuovo e diverso procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi.

8. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di determinazione delle rette di frequenza per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 18

Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psicopedagogico

1. Il Comune per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta determina le funzioni di direzione organizzativo-gestionale attraverso il coordinatore psico-pedagogico distrettuale. Le funzioni si declinano nelle seguenti attività:

- a) elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- b) indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori e degli ausiliari;
- c) promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- d) promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- e) promozione e monitoraggio della qualità;
- f) sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

2. Lo sviluppo delle predette funzioni garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

3. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Articolo 19

Direzione comunale

1. Il Comune garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di direzione dei servizi educativi per la prima infanzia nel proprio territorio, per tutte le competenze attribuite al Comune dal presente regolamento.

2. Il Comune, per l'attuazione di quanto riportato al comma precedente, può associarsi con uno o più degli altri comuni compresi nel distretto socio sanitario di appartenenza.

Articolo 20

Organizzazione del lavoro

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative vigenti e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale educativo e ausiliario bambini e tenendo conto dell'orario complessivo di apertura e dell'organizzazione del lavoro (art. 20, legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013).
 2. Il personale educativo/ausiliario preposto ad ogni singolo servizio costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale nella diversità delle funzioni.
 3. Il gruppo degli educatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
 4. Uno degli educatori presenti nel gruppo degli educatori riveste le funzioni di referente.
 5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, attraverso la promozione alla partecipazione delle attività e della vita dei servizi, determinando un programma organico e coerente che prevede colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc. da svolgere con regolarità nel corso dell'anno.
 6. Educatori e ausiliari, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una parte di orario diversa da quella utilizzata per garantire il servizio all'utenza.
 7. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale che non può essere inferiore alle 25 ore annuali per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento. Alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli ausiliari.
 8. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate per garantire la formazione di piccoli gruppi di bambini finalizzati al rispetto delle diversità individuali. Modalità adeguate, diversificate e concordate con i genitori garantiscono la presenza di un familiare per l'inserimento graduale e dolce dei bambini al servizio educativo nei primi giorni di frequenza. Il rapporto quotidiano genera la qualità della relazione fra educatore, bambino e genitore, perché alimenta la fiducia, promuove la condivisione dell'esperienza educativa, e contribuisce all'armonico, all'integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. La cura attenta e consapevole degli spazi educativi, organizzati in modo da offrire un ambiente ricco e carico di opportunità educative, favorisce l'autonomia delle scelte individuali e la nascita di relazioni positive fra bambini e fra bambini e adulti.
- L'importanza dell'organizzazione quotidiana, che regola tempi e azioni, comporta nei bambini l'acquisizione di competenze attraverso la nascita di aspettative, attese e anticipazioni delle diverse esperienze e nelle situazioni di cura e nelle situazioni di gioco.

Articolo 21

Formazione permanente

1. Il personale educativo qualificato costituisce il requisito fondamentale di ogni servizio educativo.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, può organizzare programmi di formazione permanente. Le ore da utilizzare sono quelle previste per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento e non possono essere inferiori alle 20 ore.
3. Il Comune al fine di garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta promuove iniziative comuni di formazione e aggiornamento.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività per i servizi privati autorizzati al funzionamento.

Articolo 22

Refezione

1. Nei servizi in cui è previsto il servizio mensa i pasti sono erogati sia per i bambini che per il personale.
2. L'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente elabora il menù e approva i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

Articolo 23

Raccordo con l'azienda sanitaria provinciale

1. Il Comune per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantisce gli opportuni raccordi con l'azienda sanitaria provinciale in ordine alle seguenti materie:
 - a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Articolo 24

Autorizzazione al funzionamento

1. Tutti i servizi educativi per la prima infanzia, definiti dall'articolo 3 del presente regolamento e operanti sul territorio comunale, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento (articolo 14 della legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 e paragrafo 4 del

relativo regolamento di attuazione n. 9 del 23 settembre 2013, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).

2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) corrispondenza della dimensione della struttura ai requisiti dalle norme vigenti in materia;
- b) ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari;
- c) rispetto dei vincoli della ricettività e dei rapporti numerici fra gruppo di lavoro e bambini;
- d) possesso dei titoli di studio degli educatori e degli ausiliari assegnati al servizio;
- e) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore.

3. Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 3, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica con riferimento alla tipologia più simile fra quelle dichiarate nel già richiamato articolo 3.

4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia, indicati all'articolo 3 del presente regolamento, può presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove ha sede il servizio.

5. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto previsto nel paragrafo 4.4 del regolamento n. 9 del 2013 di attuazione della legge regionale n. 15 del 2013, nonché nei precedenti commi 2 e 3.

6. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per tre anni educativi e deve essere sottoposta a rinnovo con la stessa procedura.

7. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

8. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune, entro il termine del mese di gennaio, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:

- a) dati individuali dei bambini e delle famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) elenco nominativo del personale educativo (coordinatore, educatori e ausiliari) e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
- e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

9. Il Comune determina un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

Articolo 25

Accreditamento

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia definiti dall'articolo 3 del presente regolamento e operanti sul territorio comunale (legge regionale n.15 del 29 marzo 2013, articoli 12, 15 e successivo regolamento di attuazione n. 9 del 23 settembre 2013, paragrafo 5, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITamento).

2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:

- il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero il possesso dell'autorizzazione al funzionamento;

- nonché il possesso dei seguenti requisiti di qualità:

a) carta dei servizi coerente con le finalità definite all'articolo 2 del presente regolamento in ordine al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia; in particolare, il progetto pedagogico-educativo che descrive le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata. La carta dei servizi è inoltre comprensiva degli elementi contenuti nei punti successivi del presente articolo;

b) programma di formazione del personale educativo prevista per un minimo di 20 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento pedagogico;

c) dichiarazione di favorire scambi con altri servizi della rete locale;

d) previsione di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e presenza di un apposito organismo di partecipazione;

e) utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;

f) presenza, nella disciplina delle ammissioni — nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione — dei sotto indicati criteri di priorità per favorire l'accesso:

- portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;

- nucleo familiare in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici;

- nucleo familiare monoparentale;

- familiare con entrambi i genitori occupati;

- famiglie numerose;

g) garantire l'accoglienza, anche in mancanza di posti disponibili, di bambini in stato di necessità segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale.

4. L'accreditamento per i servizi privati costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e l'accesso a finanziamento pubblico. Il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.

5. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia, indicati all'articolo 3 del presente regolamento, può presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove ha sede il servizio. Non è esclusa la possibilità di richiedere l'accreditamento contestualmente all'autorizzazione al funzionamento.

6. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative al possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero il possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

7. L'accreditamento ha durata per tre anni educativi e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.

8. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

9. Il soggetto gestore di un servizio accreditato è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'accreditamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere entro il termine del mese di gennaio, al Comune i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:

a) individuali dei bambini e delle famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;

b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

c) elenco nominativo del personale educativo (coordinatore, educatori e ausiliari) e titolo di studio posseduto da ognuno;

d) periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;

e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;

f) esito documentale dell'utilizzo di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.

10. Il Comune determina un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.

Articolo 26

Vigilanza e sanzioni

1. L'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza del Comune che istituisce i registri dei soggetti autorizzati e accreditati a gestire i servizi per la prima infanzia.

2. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
3. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati sia l'autorizzazione al funzionamento e sia l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento (legge regionale n. 15 del 2013, art. 16).
4. Il Comune istituisce un registro dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
5. Il Comune con protocollo d'intesa attraverso l'azienda sanitaria provinciale esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizza, anche in collaborazione con altri enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione che prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.
6. Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 8.000,00. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate (articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013, e paragrafo 6.2 del relativo regolamento di attuazione 23 settembre 2013, n. 9).
7. Per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido, verrà applicata la sanzione amministrativa di importo pari ad euro 2.000,00.

Articolo 27

Diritto alla *privacy*

1. I dati personali e le immagini delle bambine e dei bambini sono tutelati dalle leggi sulla protezione dei dati personali. Foto e filmati su ciò che le bambine e i bambini fanno all'interno dei servizi educativi possono essere utilizzati, previa autorizzazione dei genitori esercenti la potestà, esclusivamente nell'ambito di iniziative educative e culturali, o di studio e scambio con soggetti operanti istituzionalmente nel settore dell'infanzia.
2. Tutti gli operatori del servizio sono tenuti al segreto d'ufficio; pertanto tutte le informazioni che i genitori daranno su salute, situazione economica, disagio sociale ecc. saranno trattate con estrema riservatezza e nel rispetto della legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Normativa di riferimento

1. Per quanto esplicitamente e non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme seguenti:

- ◆ Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n. 176 del 1991;
- ◆ Rapporto contenente gli obiettivi di qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla rete per l'infanzia della Comunità europea nel 1995;
- ◆ Comunicazione della Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011 — Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori;
- ◆ Art. 3 della Costituzione italiana;
- ◆ Legge n. 125 del 1991- Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- ◆ Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 - Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della legge n. 328 del 2000);
- ◆ Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013. Norme sui servizi educativi per la prima infanzia;
- ◆ Regolamento n. 9 del 23 settembre 2013 di attuazione della legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 (Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento);
- ◆ Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ◆ Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI;
- ◆ Legge 6 febbraio 2006, n. 38 — Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet ;
- ◆ Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, — Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- ◆ Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, — Principi sull'erogazione dei servizi pubblici;
- ◆ Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- ◆ Decreto legislativo n.155 del 26 maggio 1997, — Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

- ◆ Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- ◆ Decreto legislativo del 30 giugno 2003, —Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ◆ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 29

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal presente regolamento.

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.